

N. [REDACTED] R. G. N. R. [REDACTED] 2)



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Padova

PARERE RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI
 (art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

II P.M.

Rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che, all'art. 2 lett. d) n. 1), ha modificato il comma 7 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (*Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*) che così adesso recita: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1", questa Procura della Repubblica aveva inizialmente ritenuto che la traslazione del termine "parere" in quello di "provvedimento" - esitata al passaggio del ddl da un ramo all'altro del Parlamento - risentisse dell'esigenza di ricondurre il risultato decisivo ad una valutazione esclusiva e non più interlocutoria, in ordine alla concedibilità della sospensione, attribuendo siffatta valutazione al pubblico ministero dell'indagine.

rilevato che con sentenza n. 457/2005 la Corte Costituzionale, analizzando il precedente disposto dell'art. 20 L. 44/1999, in particolare la questione relativa alla capacità di influenza del parere prefettizio sulla rejudicanda - normativamente espresso dal termine "favorevole" - valutando l'inammissibilità di una così intensa incursione potestativa del prefetto sul provvedimento decisivo del giudice civile, ha espunto per illegittimità costituzionale l'aggettivo anzidetto dalla disposizione del comma 7, restituendo al suddetto giudice un più ampio spettro discrezionale sul quale fondare la decisione;

osservato che, interpretando l'attuale disposto dell'art. 20, co. 7 e 7 bis L. 44/1999, nel senso che le sospensioni relative a processi civili pendenti si produrrebbero per il solo effetto del provvedimento del P.M., il giudice civile sarebbe privato di qualsiasi possibilità di valutazione in ordine ad un processo pendente innanzi a lui, in forza di un provvedimento di un'autorità giudiziaria, e non giurisdizionale, penale, provvedimento neppure impugnabile, con conseguenze identiche a quelle che, con la sua pronuncia, la Corte Costituzionale ha inteso scongiurare;

ritenuto che la ragione per cui il legislatore ha inteso sostituire il termine parere, presente nel progetto di legge, con quello di provvedimento debba individuarsi nel fatto che la decisione sulla sospensione può dover essere presa anche in assenza di procedure esecutive o di cause civili o di procedimenti amministrativi pendenti, unici casi in cui appare giustificato che la decisione spetti in via esclusiva al P.M.;

ritenuto, dunque, che in pendenza di un processo civile o di un procedimento amministrativo pendente la decisione ultima sulla sospensione non possa spettare al P.M., che deve limitarsi ad esprimere un parere;

Letta l'istanza avanzata in data [redacted] 2013, specificata in date [redacted]/2013 e [redacted]/2013, da [redacted] e dal loro difensore avv. Alessio Orsini del foro di Ascoli Piceno ai sensi della L. 44/1999, con cui si chiede:

- o la sospensione dei termini relativi alla vendita nel procedimento civile n. [redacted] R.G. pendente presso il Tribunale di Padova;

RILEVATO

che gli istanti hanno presentato in data [redacted] 2013 al Prefetto istanza di elargizione del mutuo ex art. 14 della L. 108/1996;

CONSIDERATO

- che in data [redacted] 2013 gli istanti hanno presentato denuncia per usura da cui è scaturito il proc. penale in epigrafe indicato e che dalle indagini preliminari relative al suddetto procedimento emergono allo stato elementi di conferma a quanto denunciato dagli istanti

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012;

ESPRIME

parere favorevole in ordine :

- o alla sospensione dei termini relativi alla vendita nel procedimento civile n. [redacted] R.G. pendente presso il Tribunale di Padova, per la durata di 300 giorni.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- agli istanti;
- al Prefetto di Padova
- Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Padova.

Padova, 1/8/2013.

Si attesta di aver trasmesso il testo in originale, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 271/1999.

Padova, il 2/8/13

Il Cancelliere

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA